

Massimario di Legittimità e di Merito

Circolazione stradale: eccesso di velocità in un incidente stradale

Riferimenti normativi:

d.lgs. 285/92 art. 142

Riferimenti giurisprudenziali:

Corte di Cassazione sez. IV Penale sentenza n. 45589 del 13/12/2021

Nella sentenza in oggetto riportata, è attinente al fatto emerso a seguito della sentenza della Corte d'Appello di Catanzaro, la quale ha confermato la sentenza del GIP del Tribunale di quella città, con la quale B. B. era stato assolto, per insussistenza del fatto, dal reato p. e p. dall'art. 589 cod. pen., aggravato dalla violazione delle norme sulla circolazione stradale, posto in essere ai danni di C. C., rigettando gli appelli del P.M. e della parte civile costituita. In particolare, si era contestato al B. B. di avere cagionato per colpa generica e specifica la morte del C. C. e, segnatamente, di aver **condotto la propria autovettura a una velocità superiore al limite consentito e, comunque, non adeguata alle condizioni della strada, entrando in collisione con l'auto condotta dalla vittima che ne aveva perso il controllo, invadendo la corsia di marcia di pertinenza del B. B.**

Come si apprende nella prima parte, nella quale la difesa ha indicato due *errores in iudicando*, individuando il primo nella circostanza che la conclusione rassegnata si sarebbe fondata solo sulla regola relativa al limite di velocità, laddove plurime erano state le violazioni addebitate all'imputato assolto, avuto riguardo **non solo all'art. 142, codice strada, ma anche agli artt. 140 e 141 stesso codice**. Il deducente ha osservato, inoltre, che la condotta del B. B. aveva concretizzato il rischio che le regole cautelari violate erano intese a scongiurare, osservando che la **velocità prudenziale è solo quella che consente all'agente di mantenere il controllo del proprio mezzo e di approntare manovre di emergenza**. L'evento determinatosi nel caso concreto non poteva essere considerato, dunque, eccentrico rispetto alle norme cautelari violate.

Secondo i giudici, detto ricorso è da ritenersi infondato, per le motivazioni espresse in seguito: "I giudici del merito, **nella specie, hanno approfondito la questione che costituisce il tema centrale dell'intero impianto difensivo**, vale a dire se l'evento mortale abbia rappresentato la concretizzazione del rischio che le regole cautelari violate dal B. B. (art. 142 codice strada e quella generica di cui agli artt. 140 e 141 codice strada) erano intese a prevenire e se la condotta alternativa lecita (velocità più moderata) possa atteggiarsi come parametro di un giudizio controfattuale.

Occorre, intanto, sgombrare il campo dalla suggestiva notazione difensiva secondo cui l'aver il GUP affermato che il C. C. procedeva alla velocità di 114 km/h (che, in realtà era stata attribuita al B. B. dal consulente del PM) farebbe crollare tutto il ragionamento che ne è seguito,

atteso che la Corte di merito, nel replicare alle doglianze dell'appellante, non è incorsa nel medesimo evidente rifiuto, avendo riportato le conclusioni dei consulenti delle parti private, alle quali anche il primo giudice si era motivatamente affidato.

Ciò premesso, va certamente ribadito che, **in tema di responsabilità colposa da sinistri stradali**, l'obbligo di moderare adeguatamente la velocità, in relazione alle caratteristiche del veicolo e alle condizioni ambientali, va inteso nel senso che il conducente deve essere in grado di padroneggiare il veicolo in ogni situazione, tenendo altresì conto di eventuali imprudenze altrui, ma purché esse siano ragionevolmente prevedibili (cfr. sez. 4 n. 25552 del 27/4/2017, *Luciano*, Rv. 270176; sez. 4 n. 12260 del 9/1/2015, *Moccia e altro*, Rv. 263010)."

Da ciò è emersa la sussistenza del fatto non può essere ricollegata alla mera occasione in cui la vittima ha trovato la morte, vale a dire l'impatto tra le due vetture, **ma deve essere ricondotta all'accertata esistenza del nesso causale tra l'evento e la violazione del limite di velocità (art. 142 codice strada)** e il mancato adeguamento di essa in relazione alle condizioni della strada e del traffico, **si da consentire manovre idonee a evitare ostacoli prevedibili (art. 140 e 141 stesso codice)**.

Il principio, affermato in un caso di **condotta colposa omissiva impropria**, deve ritenersi valido anche nel caso di specie, nel quale i giudici del merito hanno accertato l'insussistenza del **nesso di causalità tra le violazioni contestate e l'evento**, rendendo ultronea ogni verifica in ordine all'elemento soggettivo del reato.

Pertanto al rigetto segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Circolazione stradale: accertamento con alcoltest

Riferimenti normativi:

d.lgs. 285/92 art. 186

Riferimenti giurisprudenziali:

Corte di Cassazione sez. IV Penale sentenza n. 46146 del 17/12/2021

SENTENZA CORTE CASSAZIONE

17 dicembre 2021, n. 46146

Nel dispositivo di sentenza, si rileva che il ricorrente ha presentato ricorso avverso la sentenza della Corte di Appello di Roma che confermava la decisione del Tribunale di Roma che lo aveva ritenuta **responsabile del reato contravvenzionale di cui all'art. 186 comma 2 lett.c) e 2 bis C.d.S.** e l'aveva condannato alla pena di mesi quattro di arresto ed euro 1.000 di multa. Il medesimo, nell'impiego del ricorso, deduce violazione di legge e vizio motivazionale in relazione all'art. 379 C.d.S quanto alle modalità di esecuzione delle prove etilometriche e alla documentazione delle stesse, sia in relazione all'attestazione del regolare funzionamento dei dispositivi

impiegati, sia in relazione ai tempi di esecuzione delle relative operazioni.

Considerato in diritto, secondo i giudici, lo stesso si presenta manifestamente infondato e deve essere dichiarato inammissibile.

Quanto all'onere probatorio **concernente il corretto funzionamento dell'etilometro e della documentazione della corretta manutenzione** (omologazione, revisione, taratura), la giurisprudenza di legittimità ha da un lato escluso che tali dati abbiano rilievo probatorio ai fini dell'accertamento dello stato di ebbrezza di talchè **il conducente sottoposto ad accertamento etilometrico non può fare valere un generico interesse ad essere portato a conoscenza dei dati relativi alle omologazioni e revisioni** (sez.4, n. 33978 de 17.3.2021, Garbin Alessandro, Rv.281828), ma ha un **onere di allegazione che non si risolve nella mera contestazione del buon funzionamento y** dell'apparecchio, ma deve consistere fornire una prova contraria a detto accertamento, "dimostrando la sussistenza di vizi ed errori di strumentazione... ovvero vizi correlati all'omologazione dell'apparecchio, non essendo sufficiente la mera allegazione della difettosità dell'apparecchio" (sez.4, n. 7285 del 9.12.2020, Demma Pietro Giuseppe, Rv.280937), ovvero "dimostrando l'assenza o l'inattualità dei prescritti controlli" (sez.4, n. 11679 del 15.12.2020, Ibanezayer, Rv. 280958).

Quanto poi alla censura concernente il **metodo dei prelievi**, intervenuti ad una distanza di **molto superiore a quella indicata dalla legge (cinque minuti)**, il giudice di legittimità ha sostenuto che ai fini dell'accertamento del reato di guida in stato di ebbrezza l'intervallo di cinque minuti che, ai sensi dell'art. 379 del Regolamento al Codice della Strada, deve intercorrere tra la prima e la seconda prova spirometrica deve essere interpretato come **unità temporale minima**, finalizzata ad evitare l'esecuzione di due prove troppo ravvicinate, e a monitorare la curva alcolemica (sez.4, n. 36065 del 11.4.2017, Visintin, Rv.270755; n. 24386 del 27.4.2018, Valinotto, Rv.273729). Il ricorso pertanto deve essere **dichiarato inammissibile** in quanto privo di analisi censoria delle argomentazioni poste a fondamento della pronuncia impugnata e in distonia con la costante giurisprudenza sull'onere di allegazione richiesta al conducente che intende contrastare i risultati dell'esame alcolimetrico.

Circolazione stradale: elemento soggettivo della violazione

Riferimenti normativi:
d.lgs. 285/92

Riferimenti giurisprudenziali:

Corte di Cassazione sez. II Civile sentenza n. 36408 del 24/11/2021

Nell'Ordinanza di cui sopra, si apprende che il ricorrente ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza del

Tribunale di Alessandria che ha rigettato il suo appello avverso la sentenza del Giudice di Pace che, a sua volta, ha rigettato l'opposizione a sanzione amministrativa per **violazione al codice della strada**. Il Tribunale di Alessandria ha accolto, invece, l'appello incidentale del Comune di Alessandria sulle spese del giudizio di primo grado.

Considerato che il ricorso si fonda su due motivi: per aver ritenuto sussistente l'**elemento soggettivo** e non riconosciuto l'**errore scusabile nell'interpretazione della segnaletica** stradale (artt. 120 e 125 del regolamento di esecuzione del codice della strada) e per violazione dell'art. 112 c.p.c. e dell'art. 92 c.p.c.

Il Relatore ha avanzato la seguente proposta ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ.: "Le censure mosse dal ricorrente con i due motivi **di ricorso sono infondate in applicazione dei seguenti principi di diritto:**

In tema di elemento soggettivo **dell'illecito amministrativo**, l'errore scusabile sul fatto determinato dall'interpretazione di norme giuridiche in tanto può assumere rilievo, in quanto non attinga la sola interpretazione giuridica del precetto, ma verta sui presupposti della violazione e sia stato determinato da un elemento positivo, estraneo all'autore, che sia idoneo ad ingenerare in quest'ultimo l'incolpevole opinione di liceità del proprio agire (Sez. 2 -, Sentenza n. 12110 del 17/05/2018);

l'applicazione dell'istituto della compensazione delle spese processuali non è censurabile in sede di legittimità rientrando nei poteri discrezionale del giudice del merito l'opportunità di farne applicazione quando vi sia soccombenza reciproca o concorrano altri giusti motivi (Sez. 2, Sent. n. 15502 del 2000)".

Si apprende inoltre, che il tribunale **ha evidenziato che la segnaletica stradale era chiara nel senso di riservare il parcheggio dell'area indicata alle sole auto a disposizione dei magistrati e dei dipendenti del Tribunale** con conseguente divieto di sosta delle altre autovetture.

La segnaletica stradale **era conforme al codice della strada**, sicché non può individuarsi alcun errore scusabile in capo al conducente del veicolo.

La pronuncia sulle spese è del tutto **conforme al diritto** perché ispirata alla regola della soccombenza, essendo risultati soccombenti in primo grado, il Tribunale correttamente ha condannato gli oppositori alle spese di quel grado in accoglimento della specifica doglianza formulata con l'appello incidentale.

Per questi motivi, la Corte Suprema di Cassazione, rigetta il ricorso per manifesta infondatezza.